

ESTREMI**Autorità:** T.A.R. Milano Lombardia sez. IV**Data:** 10 luglio 2007**Numero:** n. 5362**CLASSIFICAZIONE****AUTORITA' DI GARANZIA Autorità per la vigilanza nei lavori pubblici****INTESTAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^a sezione -
nelle persone dei Signori:

Maurizio Nicolosi Presidente

Paolo Passoni Consigliere relatore

Gianluca Bellucci Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nell'Udienza Pubblica del 3 maggio 2007

Visto il ricorso 206/2007 proposto da Eall Energia Ambiente Litorale Laziale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Picozza, Maria Vittoria Ferroni e Marco Albanese, con domicilio eletto in Milano, Piazzetta Guastalla, 11, presso lo studio Albanese;

contro

- l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, 1;

e nei confronti

di il Ministero dello Sviluppo economico, rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato;

di GSE - Gestore dei servizi elettrici s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Anaclerio, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Anaclerio, in Milano viale Caldara, 20;

della sig.ra S. R., in qualità di utente vincolato dell'energia elettrica;

e con l'intervento ad opponendum di

Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori ed Ambiente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Panzarola e Salvatore Cicogna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, viale Caldara, 2;

per l'annullamento

- della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 15 novembre 2006 n. 249, recante "Aggiornamento per l'anno 2007 del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 2 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 29 aprile 1992 n. 6/92;

- di ogni altro connesso con particolare riguardo ai decreti ed alle deliberazioni citate sulle premesse della delibera 249/06;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Gestore dei servizi elettrici s.p.a., e visto altresì l'atto di intervento ad opponendum di Adiconsum - associazione difesa consumatori ed ambiente;

Visti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Udito il relatore Cons. Paolo Passoni e uditi i procuratori delle

parti;

FATTO

fatto

Con provvedimento 29 aprile 1992 n. 6/92, il Comitato interministeriale dei prezzi individuava quattro componenti per la determinazione del prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti nazionali alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Tre componenti si basavano sul cd. costo evitato (di impianto, di esercizio e manutenzione, di combustibile) ovvero il costo che avrebbe dovuto sopportare l'ex monopolista Enel se avesse dovuto rispettivamente costruire, gestire ed approvvigionare il combustibile per un impianto di generazione alimentato a gas. Il quarto componente afferiva più direttamente all'incentivazione di tale produzione. Particolare rilievo assume nella presente vertenza il "costo evitato di combustibile" (cd. "CEC"), vale a dire la quota per l'approvvigionamento del combustibile e dei costi di generazione evitati da Enel in epoca di monopolio.

Il valore del CEC, ai sensi del titolo II punto 7 lettera b) del CIP n. 6/92, avrebbe dovuto essere aggiornato "in base alla variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del metano per l'anno 1992 riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato, con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello dell'anno 1991".

Con decreto del 4 agosto 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, integrando le citate disposizioni del titolo II punto 7 lettera b) del provvedimento CIP 6/92, disponeva che "...con riferimento all'aggiornamento delle componenti del prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o assimilate si fa riferimento all'accordo tra Snam e la Confederazione Generale dell'industria italiana", con particolare riguardo ai criteri di adeguamento -previsti in quel contratto- del prezzo di cessione del gas naturale per la produzione di energia elettrica.

Successivamente, con l'avvio della liberalizzazione del mercato dell'energia, l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995 ha assegnato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le competenze precedentemente attribuite al Comitato interministeriale prezzi ed al Ministero dell'Industria. Da notare peraltro che il comma 7 del citato art. 3 della legge 481/95 ha operato un riferimento proprio al costo evitato di combustibile di cui alla delibera CIP 6/92, stabilendo al secondo periodo che, per l'intera durata delle convenzioni stipulate con Enel, alle "iniziative prescelte" avrebbero dovuto applicarsi le condizioni stabilite dal provvedimento CIP6/92. Le iniziative prescelte sono definite dal DM 25/8/92 come interventi sottoposti a positiva selezione del Ministero dell'Industria, ed inclusi in un apposita graduatoria ai fini della stipula delle convenzioni con Enel.

La citata disposizione della legge 481/87 è stata poi richiamata dall'articolo 1 comma 1 del DM. Industria 24.1.97, il quale -pur sospendendo le procedure di nuove proposte di cessione dell'energia elettrica- ha fatto salve le iniziative ed le proposte di cessione regolate dal provvedimento CIP 6/92.

Peraltro, in ragione del fatto che l'accordo Snam/Confindustria avrebbe avuto validità fino al 31 dicembre 2006, l'Autorità ha ritenuto comunque di dover deliberare un nuovo riferimento per l'aggiornamento del CEC, a partire dal 1 gennaio 2007.

Più in particolare, vista la prossima scadenza dell'accordo (che, sempre secondo la precedente Autorità, avrebbe determinato il venir meno dello strumento di riferimento posto alla base dell'attuale procedura di aggiornamento), con deliberazione n. 137/2006 veniva disposto l'avvio del procedimento di aggiornamento, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionato nel costo di combustibile evitato di cui al titolo II, punto 2 del provvedimento CIP 6/92. Nel definire il procedimento avviato, infine, l'Autorità, con delibera n. 249 del 15/11/2006, ha dettato una nuova disciplina del CEC, tesa a ridefinire il suo livello e il relativo meccanismo di aggiornamento, anche per le iniziative prescelte. La rideterminazione della componente CEC è stata in particolare attuata, aggiornando all'anno 2006 il valore originario del prezzo medio del combustibile convenzionale, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi della stessa Autorità. In buona sostanza, viene operata la presunzione che se l'accordo Stato/Confindustria avesse recepito le riduzioni del prezzo del gas derivanti dalla delibera 193/99 e dalla liberalizzazione del settore introdotta con il decreto legislativo 164/2000, i valori della componente CEC sarebbero risultati differenti, rispetto a quelli corrisposti a partire dall'anno 2000. Tali modificazioni dell'assetto del gas naturale e della struttura dei costi sostenuti dagli operatori per la fornitura ai clienti finali, sono state pertanto considerate ai fini dell'aggiornamento dei prezzi di cessione del gas naturale dal 2007 in poi, ed una volta così individuato il valore teorico del prezzo medio di combustibile per l'anno 2006 è stata prevista la riduzione del valore di aggiornamento del CEC per l'anno 2007 e seguenti.

La soc. Eall Energia Ambiente Litorale Laziale s.r.l. (che con il presente ricorso impugna il deliberato dell'AEEG) premette di essere titolare di un impianto nel comune di San Vittore (FR) per la produzione di energia elettrica da RDF, residui agroalimentari, residui fibrolegnosi e residui legnosi, deducendo altresì di essere ammessa per tale impianto al regime di incentivazione di cui all'articolo 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/1995, con conseguente inclusione fra le cd. "iniziative prescelte".

Le principali censure si basano sull'insussistenza del potere tariffario dell'AEEG in ordine alle iniziative prescelte di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 481/95 e sull'incompetenza/carenza di potere tariffario

dell'AEEG medesima nel modificare i criteri di aggiornamento del CEC per l'anno 2007 e successivi (vengono al riguardo invocati a sostegno due precedenti del consiglio di stato, uno consultivo della I sez. -n. 996/99- e l'altro giurisdizionale -VI sez. n. 960/2002)

Secondo la ricorrente, pertanto, anche a seguito della scadenza (inter partes) dell'accordo in questione, si dovrebbe continuare a svolgere il calcolo annuale dell'aggiornamento del CEC sulla base dei criteri tecnici di aggiornamento del prezzo indicati nell'accordo medesimo (nei confronti del quale sarebbe stato fatto un mero riferimento tecnico per l'applicazione dell'intero meccanismo di calcolo, a prescindere dalla sua vigenza fra le parti stipulanti).

Peraltro, il sistema di aggiornamento in concreto deliberato avrebbe in realtà determinato abusive variazioni, non limitate stricto sensu all'aggiornamento, ma più in radice estese all'adozione di un nuovo criterio di definizione della CEC, mediante l'applicazione di correzioni agli importi derivanti dal provvedimento CIP 6 a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2006.

Si tratterebbe di attività posta in essere in carenza delle attribuzioni demandate dalla legge all'AEEG in materia di iniziative prescelte, con una regolazione in contrasto con l'articolo 4 delle preleggi, ove si dispone testualmente che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge; in ogni caso, la distorta attività ermeneutica dell'Autorità sul chiaro disposto dell'art. 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/95 (che ha stabilito l'invarianza delle condizioni contrattuali CIP 6 delle iniziative prescelte) avrebbe comunque determinato anche la contestuale violazione dell'articolo 12 delle preleggi, secondo il quale -nell'applicare la legge- non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole.

Vengono poi dedotti conseguenti vizi di mancata tutela dell'affidamento, di contraddittorietà delle decisioni deliberate, di difetto di motivazione e di istruttoria.

In proposito, la lamentata violazione dei principi di affidamento proporzionalità ed irretroattività avrebbe comportato la simultanea disattenzione della normativa nazionale (art. 1 legge 241/90) e della ivi richiamata normativa comunitaria, mentre la rilevata carenza motivazionale della delibera non potrebbe trovare giustificazione alcuna nel disposto dell'articolo dell'art. 3 (in base al quale la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale) e dell'art. 13 della medesima legge. Infatti, poiché la Corte di Giustizia avrebbe ormai pacificamente affermato l'obbligo di motivazione dei provvedimenti sia comunitari che nazionali, l'AEEG "...se da un lato non era tenuta -in ragione della struttura e funzione del provvedimento di quo- a rispondere alle singole osservazioni degli enti ed imprese interessate- non poteva comunque esimersi dall'obbligo di motivazione riguardante il preteso potere di intervenire in una materia di revisione tariffaria che le era stato espressamente sottratto dalla legge".

In ogni caso, sostiene sempre la ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla disapplicazione dell'articolo 13 della legge 241/90, ove interpretata in modo non conforme al (prevalente) diritto comunitario. In via subordinata tale norma andrebbe comunque sottoposta al vaglio di costituzionalità del giudice nazionale delle leggi, poiché la violazione dell'ordinamento comunitario rappresenterebbe ormai (ai sensi dell'art. 117 Cost.) anche una contestuale violazione del precetto costituzionale che impone tale conformità al legislatore statale e regionale, nonché di altre collegate disposizioni della Carta, quali gli artt. 3, 41 e 97.

Si sono costituiti in giudizio l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed il Ministero per lo sviluppo economico, mentre è intervenuta ad opponendum l'associazione difesa consumatori ed ambiente (ADICONSUM).

Secondo l'Autorità, la delibera impugnata si sarebbe limitata ad un doveroso aggiornamento del valore del CEC dopo la naturale scadenza dell'accordo di riferimento, e senza alcuna alterazione degli originari connotati di quella componente (la formula per ottenerla sarebbe rimasta infatti invariata, ad eccezione del solo prezzo del gas).

L'amministrazione intimata ritiene, comunque, che erroneamente la ricorrente avrebbe lamentato un vulnus nell'incentivazione delle fonti rinnovabili, poiché l'intervento deliberativo avverso non avrebbe alterato la componente incentivante della tariffa, l'unica per l'appunto preordinata a favorire il maggiore ricorso all'energia alternativa; invece le altre componenti del costo evitato (ed in particolare il CEC, il cui valore è stato modificato dalla delibera oggetto di impugnativa) avrebbero una funzione neutra ed obiettiva, ben diversa da quella incentivante, perché rappresentative dei (reali) costi di generazione dell'impianto più efficiente esistente nel 1992 (allora, l'impianto Enel di Trino Vercellese). In buona sostanza, dunque, la ricorrente avrebbe strumentalizzato le discutibili condizioni di favore, per tanto tempo beneficiate, connesse ad un valore CEC del tutto anomalo e fuori dai doverosi parametri di effettività e di attualità. Detta strumentalizzazione -preordinata ad equiparare alla funzione incentivante l'ingiusto privilegio del valore- CEC rimasto immutato dall'accordo quadro Snam-Confindustria del 1994 (nonostante i ben diversi e minori costi reali del gas naturale, registratisi nel periodo post liberalizzazione)- avrebbe determinato nel tempo tariffe sempre più onerose e sproporzionate per il consumatore finale, vero soggetto leso dall'anomalo meccanismo, per tanto tempo fruito dalle imprese di settore.

Quanto alla dedotta carenza di potere di intervento -per le iniziative prescelte- sulla componente CEC, si sostiene ex adverso che il secondo capoverso dell'art. 3 comma 7 della legge 481/95 -nel rendere immodificabili gli effetti di un provvedimento adottato quindici anni or sono, da un organo le cui

competenze sono state trasferite all'Autorità- sarebbe una disposizione eccezionale, da interpretare in modo restrittivo quale deroga ad importanti e basilari principi generali di segno opposto. Ragion per cui, tanto più risulterebbe legittimo e doveroso l'intervento regolatorio dopo la scadenza al 31.1.2006 del contratto Snam-Confindustria, al fine di colmare una sopravvenuta lacuna, mediante un nuovo valore di riferimento. Pertanto l'immodificabilità del contratto -statuita dalla citata disposizione- non verrebbe intaccata da interventi mirati alla ricostituzione del vuoto normativo sopravvenuto. In ogni caso l'invarianza voluta dalla norma si riferirebbe alle sole componenti tecnologiche (pacificamente rimaste invariate, con riferimento in primis alla componente incentivante), senza però poter impedire l'aggiornamento del prezzo del gas, da intendere del tutto escluso dall'intento di salvaguardia della norma stessa, sempre se interpretata secondo gli auspici canonici di prudenza e ragionevolezza.

L'esposta ratio ermeneutica sarebbe del resto in linea con le finalità perseguite (anche) dall'ultimo Legislatore, al comma 1118 della legge finanziaria 2007, secondo cui il sostegno dello sviluppo delle fonti rinnovabili non potrebbe prescindere dalla rigorosa riduzione degli oneri indebiti a carico degli utenti. Viene poi sostenuto che erroneamente la ricorrente avrebbe posto a base delle sue tesi il parere del consiglio di stato n. 996/99, il quale avrebbe statuito l'immodificabilità della sola componente tecnologica, senza escludere futuri aggiornamenti dei costi evitati.

Dopo aver insistito sulla congruenza e sull'equilibrio delle scelte regolatorie in concreto adottate, l'Autorità si è infine soffermata sull'infondatezza delle censure collegate a presunte violazioni del giusto procedimento, sostenendo che nella specie sarebbero state pienamente rispettate le prescritte regole di contraddittorio con le imprese interessate.

Analoghe tesi difensive sono state formulate dal Gestore dei Servizi Elettrici Sp.A., mentre l'Adiconsum ha rappresentato in particolare le ricadute negative sui consumatori (in termini di aumenti tariffari), che deriverebbero dall'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 3.5.2007, la causa è stata riservata a sentenza.

DIRITTO

Diritto

Il ricorso è fondato, nei sensi che verranno specificati.

Punto centrale, idoneo a dirimere la controversia, risiede nella corretta delimitazione interpretativa dell'articolo 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/95, il quale così recita: *"Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica per tutta la durata del contratto alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994(...)*

Anticipando l'*excursus* motivazionale che segue, risulta in particolare meritevole di accoglimento la censura principale del ricorso, che si basa sulla lamentata violazione di tale norma da parte della delibera oggetto di impugnativa, per ingiusta alterazione degli equilibri contrattuali così come ex lege cristallizzati "...per tutta la durata del contratto".

In primo luogo, va accennato per immediata chiarezza che il "contratto" in riferimento riguarda in realtà le varie convenzioni con l'acquirente Enel (e per esso, a far data dal 2001, con il Gestore della rete, ora Gestore dei servizi elettrici spa), che le ditte produttrici di energia elettrica con impianti a tecnologia evoluta (ditte a suo tempo prescelte proprio dalla stessa Enel spa) sono chiamate a stipulare obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 22 legge 9/91 e D.M. 25.9.92, per la vendita dell'energia prodotta. Ora, per la cessione dell'energia generata da fonti rinnovabili, il provvedimento CIP 6/92, richiamato dalla legge 481/95, ha previsto un prezzo composto, prevalentemente basato sui cc.dd. costi evitati, vale a dire sui costi che l'acquirente Enel avrebbe dovuto sopportare come ex monopolista, per costruire l'impianto alimentato a gas naturale (costo evitato di impianto), gestire l'impianto medesimo (costo evitato di esercizio e manutenzione) e approvvigionarsi di gas naturale (costo evitato di carburante); quest'ultima voce (cd. CEC) assume centralità decisiva nella presente vertenza, per esser stata oggetto dell'impugnato intervento regolatorio dell'AEEG, e riguarda più specificamente l'individuazione del prezzo del gas naturale, per la quantificazione del risparmio dell'Enel, per mancato acquisto del combustibile. Le modifiche integrative, alle quali l'art. 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/95 fa rinvio, sono quelle apportate dal Ministro dell'Industria in data 4 agosto 1994 al medesimo provvedimento CIP. Tali modifiche sono in particolare intervenute sul preesistente sistema di aggiornamento del prezzo di cessione; ivi disponendosi che gli aggiornamenti del CEC sarebbero avvenuti con "...riferimento all'accordo tra Snam e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana", stipulato fra le parti l'8 luglio 1994 in relazione alla disciplina dei prezzi e delle condizioni di fornitura del gas naturale all'industria. In buona sostanza, in relazione all'obbligo di contrattare in capo ai produttori di energia rinnovabile, il provvedimento CIP ha imposto il prezzo di cessione dell'energia per ciascuno di tali contratti fra produttori ed Enel spa (ora Gestore dei servizi elettrici spa), prevedendo criteri di aggiornamento che sarebbero stati poi integrati dal Ministero, medio tempore subentrato al CIP. Tale complesso sistema è

stato poi oggetto di un successivo e generale recepimento legislativo, nei soli riguardi delle iniziative prescelte e sino alla scadenza dei relativi contratti.

Una volta puntualizzati i contenuti del provvedimento CIP 6/92 (comprensivo dei nuovi sistemi di aggiornamento CEC introdotti nel 1994), il Collegio intende meglio approfondire la disposizione dell'articolo 3 comma 7 della legge 481/95, ove si stabilisce che tale provvedimento si applica "per tutta la durata del contratto" alle "iniziative prescelte".

Le "iniziative prescelte" -soggette al convenzionamento con Enel, a suo tempo chiamato sostanzialmente a presceglie in concreto- sono prese in considerazione dal decreto ministeriale del 25 settembre 1992, e riguardano quelle programmazioni inserite nelle graduatorie di priorità degli interventi realizzativi di impianti di generazione, che utilizzano fonti rinnovabili. Come in precedenza accennato, tali iniziative sono state più specificamente scelte dall'Enel per la stipula con i relativi produttori dell'apposito convenzionamento (obbligato), mirato a regolare l'acquisto, da parte dell'Enel medesima -ed ora del gestore dei servizi elettrici- dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili; ed è a tali convenzionamenti che il citato articolo 3 si riferisce, quando argomenta della durata del contratto come limite temporale di applicazione di tale regime. In particolare il Consiglio di Stato ha chiarito che tale disposizione derogatoria "...è destinata ad operare nei confronti di soggetti che si trovino in situazioni particolari (i produttori chiamati, in forza della riserva di cessione a favore dell'Enel, a vendere a quest'ultimo la propria energia), per i quali il legislatore ha ritenuto di dover salvaguardare, per tutto il periodo di esecuzione dei contratti di cessione obbligatoria dell'energia prodotta, le condizioni già definite alla data di stipula dei contratti stessi o dei preliminari (C.S. sez. VI, 14.1.2002, n. 155). Ha ulteriormente rilevato il Consiglio nella predetta pronuncia che "... l'individuazione delle iniziative cui applicare il congelamento dei prezzi e delle incentivazioni a suo tempo fissati dal provvedimento CIP n. 6/92, da parte della norma de qua, da un lato, avviene attraverso il riferimento a quelle che, alla data di entrata in vigore della legge n. 481/95, fossero già state scelte (appunto, "prescelte") dall'ENEL, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, con l'Ente stesso, previste dal DM 25.9.92; dall'altro, è limitata temporalmente, a "tutta la durata del contratto", con l'evidente ratio di "...mantenere ferme, nei confronti di soggetti produttori di energia, chiamati obbligatoriamente a vendere quest'ultima all'ENEL, in forza della riserva di cessione in favore di quest'ultimo, le condizioni originariamente pattuite". (cit. sentenza C.S. 155/02).

Detto in altri termini (ed in estrema sintesi), l'art. 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/95 -a fronte di un convenzionamento obbligato con Enel per la cessione di energia generata con tecnologie evolutive (e prescelte dalla stessa Enel)- ha inteso salvaguardare i rispettivi produttori dalle future prevedibili cadute dei prezzi di cessione di tale energia, congelando nella sostanza tali prezzi per tutta la durata delle stesse convenzioni; quanto sopra compensando così -non solo la cessione obbligata dell'energia prodotta- ma anche gli ingenti e costosi investimenti necessari per simili innovative generazioni di energia elettrica (sulle specifiche finalità legislative della norma -nonché sulla conformità a costituzione di quest'ultima- si argomenterà peraltro in seguito).

La difesa erariale sostiene la legittimità della delibera impugnata sulla base di un duplice ordine di motivi, che il Collegio procederà a confutare.

Da una parte si ritiene che il generale potere di aggiornamento dei prezzi demandato all'AEEG dall'art. 3 della legge 481/95 ben potesse esplicarsi anche sul provvedimento CIP 6/92, senza snaturarne i contenuti; dall'altra, si afferma che la scadenza al 31.12.2006 del contratto di lunga durata Snam-Confindustria, avrebbe comunque imposto un intervento suppletivo chiamato a far fronte al sopravvenuto vuoto normativo.

Più in particolare, quanto al primo ordine di argomentazione, non possono condividersi gli assunti dell'AEEG, secondo cui:

- il congelamento dei corrispettivi disposto dall'art. 3 comma 7 della legge 481/95 riguarderebbe la sola componente tecnologica ed incentivante del prezzo determinato dal provvedimento CIP 6/92, e non anche le tre componenti connesse ai costi evitati (in primis il CEC);
- in ogni caso l'aggiornamento del prezzo, con criteri (finalmente) reali e non fittizi di quantificazione, non pregiudicherebbe in alcun modo l'intangibilità del provvedimento CIP, così come blindato dalla norma di legge; piuttosto, l'adeguamento alla realtà attuale dei costi -con specifico riferimento alle citate componenti di costo evitato- rappresenterebbe una semplice dinamica di effettività ed attendibilità del prezzo stesso.

In contrario, va rilevato infatti che la norma legislativa in esame opera un rinvio generalizzato al provvedimento CIP 6/92, che a sua volta contempla tutte le voci del prezzo di cessione, ivi compresi i costi evitati (ed il CEC in particolare).

Non si vede perché tale rinvio debba intendersi limitato -in assenza di qualsiasi indicazione di legge- ad una sola delle quattro componenti del prezzo del provvedimento CIP integralmente recepito. Non solo, ma l'integrazione disposta dal D.M. 4 agosto 1994, ed espressamente recepita dalla stessa legge 481/95, si riferisce in via esclusiva proprio alla componente del costo evitato di combustibile, per cui -anche sotto il delineato profilo- resta del tutto scollegata dal lessico normativo l'asserita esclusione, dal congelamento dei prezzi di cessione, delle componenti non direttamente preordinate all'incentivazione tecnologica. Piuttosto, va detto che la chiara finalità del legislatore del 95 era quella di accordare un regime di particolare favore per le iniziative prescelte, per preservarle di fatto da aggiornamenti "in peius"; quanto

sopra è stato perseguito utilizzando quell'accordo "di lungo termine" fra Snam e Confindustria, che il legislatore medesimo aveva evidentemente individuato come garanzia di stabilità dei prezzi, a prescindere dalle concrete variazioni in diminuzione che si sarebbero prevedibilmente verificate nel mercato proprio nelle componenti dei costi evitati, in relazione all'(allora) imminente regime di liberalizzazione del gas. E ciò a compensazione del fatto che le imprese produttrici non avrebbero avuto alcuna libertà negoziale di (non) cedere l'energia ad Enel (tra l'altro con convenzioni predisposte autoritativamente a garanzia di interessi pubblici), in un contesto di onerosità e di incertezza nell'affrontare una produzione evolutiva e costosa. Da qui l'esigenza politica di evitare (probabilissime) cadute di prezzo e di corrispettivi, nel corso della fornitura convenzionata.

In buona sostanza, anche sotto un aspetto logico oltreché lessicale, la finalità incentivante intesa dall'articolo 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/95 assume connotati molto più ampi e globali rispetto alla specifica voce tecnologica inserita fra le componenti del prezzo di cessione, sì che l'intervento legislativo di salvaguardia (anche da aggiornamenti diversi dalla normativa di favore recepita) afferisce al prezzo nel suo complesso, senza poter teorizzare atomizzazioni sulle componenti del prezzo stesso, che consentano un maggiore o minore grado di flessibilità manipolativa.

Peraltro, l'assunto secondo cui l'aggiornamento (pur se diverso ed ulteriore rispetto a quello stabilito nella regolamentazione recepita dal legislatore) sarebbe comunque compatibile con l'immodificabilità del provvedimento CIP 6/92, resta smentito per tabulas dallo stesso articolo 3 comma 7 della legge 481/95, che nel quarto periodo prende in considerazione le iniziative diverse da quelle prescelte, alle quali viene parimenti applicato il provvedimento CIP 6/92, comprensivo però (e solo in quest'ultimo caso) dei "relativi aggiornamenti".

Rimane dunque evidente come -pur in un contesto di generale legificazione dei prezzi di cessione stabiliti dal CIP nel 92- la norma primaria in esame abbia operato un recepimento differenziato per le iniziative prescelte e per altre iniziative, proprio con riguardo al metodo degli aggiornamenti. Questi ultimi sono stati infatti previsti a regime, secondo le ordinarie competenze di settore dell'AEEG, solo con riguardo alle iniziative non prescelte. Per quelle prescelte, il legislatore ha invece inteso "congelare" l'intero sistema di determinazione del prezzo stabilito dal provvedimento CIP 6/92, ivi compresi i meccanismi di aggiornamento, così come integrati (proprio per il CEC) dal D.M. 4 agosto 94..

In sintesi, va dunque affermato che non esiste alcuna limitazione alla sola componente tecnologica del congelamento ex lege dei prezzi di cessione (la legge si riferisce a tutte le componenti del prezzo indicati dal provvedimento CIP 6/92, con specifico riguardo proprio al CEC, in virtù del richiamo al D.M. del 94), mentre nessuna compatibilità del regime così congelato può coesistere con gli ordinari metodi rivalutativi demandati all'autorità medesima ai sensi della legge 481/95, visto che per le iniziative prescelte anche il metodo di aggiornamento è stato eccezionalmente blindato nei sensi sopra visti.

Non conducente, ai fini del sostegno alla delibera impugnata, è poi il richiamo operato dalla difesa erariale al paragrafo 7 bis del titolo II del provvedimento CIP 6/92, paragrafo introdotto ex novo proprio dal D.M. del 94. il quale così recita: "...il prezzo di cessione viene aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi".

Secondo l'AEEG, tale disposizione confermerebbe la possibilità di intervenire sull'adeguamento dei costi evitati, in ogni caso di discostamento di quei valori dalla realtà del mercato.

L'assunto è infondato, poiché la norma finisce piuttosto per rinforzare il regime di salvaguardia dei prezzi di cessione de quibus.

Infatti, il richiamo a modifiche normative che comportino aumenti (e non semplici variazioni) dei costi, determina un'ulteriore garanzia per i produttori cedenti, sul fatto che la deroga al congelamento del prezzo possa avvenire solo *in bonis*, allorquando cioè si determini (ex lege) un aumento dei costi evitati. In tal caso, sussisterebbero i presupposti per un aggiornamento extra ordinem, mirato ad aumentare le componenti che formano il corrispettivo della cessione di energia.

Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, si verte nella situazione opposta, in cui l'Autorità ha rilevato diminuzioni dei costi, con riverberi negativi sul prezzo di cessione., in un contesto pertanto del tutto diverso dalla fattispecie deliberata.

Il Collegio passa ora ad esaminare il secondo ordine di motivi sul quale l'Avvocatura erariale ha basato la sua resistenza in giudizio, vale a dire la sopravvenuta scadenza al 31.12.06 dell'accordo Snam-Confindustria, preso a riferimento dal D.M. 4 agosto 1994.

Si sarebbe più in particolare creato un vuoto legislativo che -a prescindere dagli effetti di ingiusto vantaggio fino a quel momento determinatisi a favore delle imprese produttrici, con corrispettivi già da tempo disallineati rispetto ai reali valori di mercato- avrebbe imposto all'AEEG di attivare i suoi poteri, al fine di indicare un (nuovo) riferimento adeguato per l'aggiornamento, pur senza intervenire sul criterio stabilito dal provvedimento CIP 6/92.

In buona sostanza, ha evidenziato l'avvocatura che l'accordo Snam-Confindustria (recepito dal D.M. 4 agosto 1994) avrebbe avuto una mera funzione di "indicatore" dei criteri di aggiornamento stabiliti dal CIP, ed una volta venuto meno tale accordo, l'Autorità non avrebbe fatto altro che sostituire l'"indicazione" ivi contenuta con un nuovo parametro aggiornato (per l'appunto, il costo evitato del gas naturale).

L'assunto non convince il Collegio.

In primo luogo, va evidenziato che dal chiaro tenore dell'articolo 3 comma 7, secondo periodo della legge 481/95, emerge la volontà del legislatore di applicare "per tutta la durata del contratto" (vale a dire fino alla scadenza di ciascuna convenzione, stipulata ex art. 22 comma 4 della legge 9/1991) quel peculiare regime a prezzo chiuso, costituito in modo ormai inscindibile dal provvedimento Cip 6/92, così come integrato dal sistema di aggiornamento della componente CEC, introdotto dal D.M. di agosto del 94 (con rinvio all'accordo di lungo termine Snam-Confindustria). Nel delineato contesto, nessun rilievo può dunque assumere la circostanza che tale accordo abbia medio tempore esaurito la sua efficacia temporale fra le parti stipulanti, poiché il rinvio inserito dalla modifica ministeriale del 94 resta "strumentalizzato", al solo fine di stabilire -nei calcoli del costo evitato di combustibile- un riferimento "certo" per il prezzo del gas da fornitura di energia elettrica, univocamente valido per tutta la durata delle convenzioni ex lege 9/91, come in modo espresso e dirimente si esprime il più volte citato art. 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/95.

Pertanto, il dies ad quem di efficacia dell'intero sistema prezzi stabilito dal provvedimento CIP 6/92 (ivi comprese le modifiche ministeriali introdotte nel 94) attiene unicamente alla scadenza dei vari contratti di cessione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, in virtù di iniziative prescelte; in tal modo rimane irrilevante il dettaglio esterno sulle vicende dell'accordo Snam-Confindustria, che il legislatore ha recepito -in modo statico- per mutuare da tale accordo una semplice base di calcolo.

Diversamente opinando, si confliggerebbe insanabilmente con il dato legislativo, che pure garantisce a tutte le convenzioni di cui alla legge 9/1991 (ed al DM applicativo 25.9.92) l'intero regime di prezzi disposto dal provvedimento CIP 6/92, ivi compresa la modifica al punto 7 del titolo II, in base alla quale (ultimo periodo) "Si fa riferimento all'accordo Snam/Confindustria: contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi".

D'altra parte, in presenza di convenzioni con scadenze del tutto diversificate, ove il legislatore avesse inteso conferire un rinvio dinamico alla fonte di produzione del contratto Snam-Confindustria (e non anche un più semplice rinvio statico al suo contenuto), non avrebbe mancato di operare una puntualizzazione in tal senso, in vista della scadenza di tale accordo. Tale puntualizzazione, tuttavia, il legislatore stesso non ha inteso dare, ribadendo al contrario -per le iniziative prescelte- la piena applicabilità dell'integrale e peculiare regime (anche di aggiornamento) "...per tutta la durata del contratto".

Le considerazioni appena esternate si manifestano dirimenti in ordine alla rilevata illegittimità della delibera oggetto di impugnativa, che è pertanto intervenuta sull'erroneo presupposto che dal 1.1.2007 si sarebbe creato un "vuoto normativo" da integrare.

In ogni caso, a prescindere dai soprarichiamati rilievi, l'AEEG avrebbe comunque agito discostandosi dall'originario provvedimento CIP 6/92, anche se si dovesse presupporre la non condivisa tesi secondo cui l'integrazione del medesimo provvedimento CIP sarebbe decaduta insieme alla scadenza dell'accordo di lungo termine, richiamato dal D.M. del 94.

Ed invero, come rilevato espressamente dal Consiglio di Stato sez I nel parere 966/99 del 9 dicembre 1999, per l'aggiornamento dei prezzi di cessione, il CIP ha scelto di ricorrere a criteri di indicizzazione annuale ed automatica, in relazione alle variazioni dell'indice Istat ed alle variazioni del costo medio del combustibile convenzionale, demandando il calcolo (meramente aritmetico) degli aggiornamenti in questione alla Cassa Conguaglio SE (cfr. titolo II, comma 7 della delibera 9/92).

A tutto voler concedere, dunque, il venir meno dell'accordo di lungo termine fra Snam e Confindustria non avrebbe affatto autorizzato l'Autorità a riespondere nella soggetta materia il suo potere tariffario, nella misura più o meno contenuta che l'autorità medesima sostiene aver effettuato, visto che con la delibera impugnata sono stati introdotti meccanismi ben diversi dal mero automatismo rivalutativo ISTAT. Come correttamente dedotto dalla ricorrente, l'AEEG ha di fatto modificato il titolo II punto 7 lettera b) del provvedimento CIP 6/92, utilizzando parametri di calcolo che partono dal presupposto secondo cui se l'accordo Snam Confindustria avesse recepito le evoluzioni derivanti dalla liberalizzazione del settore del gas, i valori della componente CEC sarebbero risultati differenti, rispetto a quelli corrisposti, a partire dall'anno 2000.

Ne è seguita una ricostruzione teorica del CEC al 2006 (come base di calcolo per le successive variazioni annuali) del tutto diversa rispetto a quella effettivamente determinatasi in virtù del contratto di lungo termine Snam-Confindustria (per l'appunto in vigore per tutto il 2006), per cui resta evidente che così procedendo l'Autorità non è intervenuta per dare semplice continuità al presunto vuoto normativo determinatosi con la scadenza di quel contratto, utilizzando il suo potere per rimodulare e modificare ex tunc i (non condivisi) valori annuali del CEC degli anni pregressi, come base di calcolo per gli aggiornamenti relativi alle successive annualità..

Resta dunque corretto quanto lamentato dalla ricorrente, secondo cui -anche a voler ritenere non più utilizzabile dal 2007 l'accordo Snam-Confindustria- l'AEEG avrebbe dovuto comunque rispettare l'effettivo contenuto di tale accordo così come applicato ex lege nelle varie annualità del CEC fino al 2006, e non invece eterointegrare i valori dal 2000 in poi (in nome di un aggiornamento reale e non fittizio), per ottenere così un valore del prezzo medio del combustibile convenzionale per il 2006, tale da consentire una riduzione del valore di aggiornamento per l'anno 2007 e seguenti.

Pertanto, sulla convenzione sottoscritta dalla ricorrente -per stessa ammissione dell'amministrazione intimata- dal 2007 opera una netta discontinuità nel calcolo del prezzo del metano rispetto all'ultimo

valore CEC, poiché l'AEEG -una volta ritenutasi (erroneamente) affrancata dal vincolo legislativo connesso al contratto di lungo termine Snam-Confindustria- è intervenuta per operare un più profondo riassetto rivalutativo che -secondo le logiche della stessa AEEG- avrebbe finalmente riportato il CEC ai dovuti valori di mercato.

Viceversa, la continuità con il precedente regime voluto dal CIP 6 (e sempre a voler ritenere la non utilizzabilità del vecchio accordo quadro), avrebbe dovuto postulare la conferma del valore ("artificioso" o meno) del CEC così come emerso sino al 2006, da non poter in alcun modo rimettere in discussione, salvo considerare dal 2007 in poi le sole variazioni percentuali riscontrate sul prezzo medio. Resta pertanto inteso che l'amministrazione, lungi dall'aver operato in stretta continuità con l'accordo scaduto (considerando la sola variazione annuale), ha in realtà innestato -dal 2007 in poi- un criterio di aggiornamento chiamato ad azzerare i pregressi benefici di calcolo del prezzo medio del gas naturale durante la durata dei contratti di cessione, per giungere ad un aggiornamento "reale" fortemente auspicato dall'AEEG, che tuttavia il legislatore del 95 aveva in sostanza inteso evitare per i produttori di energia da fonti rinnovabile, fino a scadenza di ciascuna convenzione "prescelta".

Va peraltro segnalato come l'Autorità si sia lungamente diffusa sulla presunta ingiustizia di un simile congelamento del corrispettivo di cessione, argomentando di una rendita di posizione intollerabile a vantaggio delle imprese beneficiarie (e a danno dei consumatori), circostanza che avrebbe portato l'Autorità medesima a dover sostenere interpretazioni più restrittive possibili (nei sensi che si sono prima esposti con il primo ordine di argomentazioni), nonché a giustificare il ripristino dell'aggiornamento reale, non appena scaduta la convenzione quadro citata dal DM 4 agosto 94 (secondo ordine di argomentazioni). In contrario osserva però il Collegio che in tal modo viene violata non solo la lettera ma anche la ratio della norma di legge, solo perché tale ratio non viene condivisa dall'Autorità precedente. Né dall'Avvocatura erariale sono stati formulati espliciti sospetti di incostituzionalità della norma stessa. Eppure in presenza di obiettiva chiarezza del lessico e delle finalità legislative, l'unica strada percorribile in caso di così aperto dissenso non avrebbe potuto prescindere dall'eccezione di costituzionalità, in luogo di azzardate interpretazioni "correttive".

Sul punto è comunque da rilevare che il Consiglio di Stato si è già pronunciato sulla manifesta compatibilità costituzionale della norma in esame, sulla base di considerazioni peraltro già ripetutamente sviluppate in precedenza.

In particolare, il Giudice di appello è intervenuto in una vicenda in cui Enel -reclamando la sua (denegata) inclusione fra le iniziative prescelte- aveva sollevato questione di costituzionalità per ingiusta disparità di trattamento del legislatore nel delimitare i soggetti beneficiari del regime privilegiato ex art. 3 comma 7 secondo periodo legge 481/95, e ciò in relazione alla deteriore posizione degli altri produttori esclusi dai benefici de quibus.

Ebbene, in tale occasione il Consiglio ha affermato che il trattamento riservato alle (sole) iniziative prescelte trova una razionale base logica nelle esigenze di speciale tutela che il legislatore ha voluto garantire e delimitare a favore di produttori titolari di sistemi produttivi di avanguardia, gravati da obblighi di contrarre che ne condizionano la loro attività d'impresa.

In particolare con la citata pronuncia n. 155/2002 il Consiglio ha rilevato che trattasi "... di disposizione derogatoria, destinata ad operare nei confronti di soggetti in posizione particolare, per i quali il legislatore ha ritenuto di dover salvaguardare, per tutto il periodo di esecuzione dei contratti di cessione obbligatoria dell'energia prodotta, le condizioni già definite alla data di stipula dei contratti stessi o dei preliminari; ora, una siffatta scelta legislativa appare rientrare nell'esercizio della discrezionalità politica di valutazione di determinate esigenze ritenute meritevoli di tutela, anche in considerazione sia della temporaneità dei suoi effetti sia della circostanza che i soggetti beneficiari del regime di congelamento dei prezzi e dei contributi non possono essere equiparati all'ENEL, a tacer d'altro per il rilievo, già posto in evidenza, che le scelte imprenditoriali di quest'ultimo sono assunte in autonomia mentre quelle dei primi si sono concretate in impegni da contrarre obbligatoriamente con l'ENEL e da tali impegni risultano condizionate". Le esposte considerazioni -pur specificamente esternate per escludere qualsiasi assimilazione di Enel spa ai soggetti beneficiari in questione- ribadiscono dunque il razionale intento del legislatore di salvaguardare gli affidamenti delle imprese titolari di iniziative prescelte, garantendo loro condizioni di vendita a prezzi chiusi, con conseguente esclusione di interventi modificativi ab externo, per l'intera durata dei rispettivi contratti di cessione.

Una volta acclarata la razionalità della norma di legge che -mediante il delineato sistema- ha inteso assicurare gli affidamenti delle suddette imprese, resta inteso che la violazione di tale precetto, ad opera di difformi provvedimenti amministrativi, comporta una ricaduta rinforzata proprio a danno di quelle aspettative, ormai direttamente riconosciute e tutelate dalla stessa norma violata.

Né possono condividersi le affermazioni dell'Avvocatura allorché viene citato l'articolo 1 comma 1118 della finanziaria 2007 per sostenere che anche il più recente legislatore non riterrebbe più compatibile il sostegno dello sviluppo delle fonti rinnovabili senza procedere alla contestuale riduzione degli oneri indebiti a carico degli utenti.

Più specificamente, con tale disposizione, viene demandata al Ministro dello sviluppo economico (fra le altre operazioni di settore) la ridefinizione dell'entità e della durata "...dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei

principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica".

Ora, a prescindere dalla non pertinenza della norma *ratione temporis*, non si vede perché mai i principi indicati in tale disposizione debbano intendersi in conflitto con il regime agevolativo previsto dall'art. 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/95 così come interpretato nei sensi sopra esposti, visto che -al contrario di quanto opinato dall'AEEG- si tratta di un metodo di salvaguardia "contrattuale" che il legislatore ha inteso accordare ad operatori protagonisti di iniziative elettive ("prescelte" per l'appunto) nella produzione non inquinante di energia elettrica, e ciò al fine di compensare tali produttori dall'obbligo loro imposto di cedere tout court l'energia generata (senza poterla diversamente gestire e sfruttare) ad acquirenti predeterminati ex lege. Proprio l'invocato comma 1118 argomenta poi (e non a caso) della rigorosa tutela dei "diritti pregressi", vale a dire dunque anche di quelle consolidate aspettative contrattuali ex art. 3 comma 7 secondo periodo legge 481/95, sulle quali la delibera oggetto di impugnativa ha invece illegittimamente inciso.

Tale premura legislativa risulta peraltro coordinata e rinforzata con il precedente comma 1117, a norma del quale sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi già concessi agli impianti autorizzati ed in via di realizzazione, "...ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992". La disposta salvezza dei pregressi sistemi incentivanti per gli impianti ivi descritti assume infatti un carattere generalizzato e privo di eccezione alcuna, come viene confermato dal fatto che l'espressa citazione di alcune specifiche convenzioni è stata ivi formulata in via esemplificativa (evidentemente per scrupolo individuativo di quelle stesse fattispecie nominate), ma senza escludere -ed anzi nella piena ed esplicita ricomprensione di- tutti gli altri convenzionamenti inseriti nel citato regime di incentivazione, nel quale per l'appunto ben ricadono le cosiddette iniziative prescelte CIP 6/92.

Sono pertanto fondate le doglianze della ricorrente mirate ad evidenziare l'illegittima interferenza deliberativa dell'Autorità intimata in ordine all'assetto contrattuale cristallizzato dall'articolo 3 comma 7 secondo periodo della legge 481/95.

Anche se la fondatezza di tali censure -ed il conseguente accoglimento del gravame - consente al Collegio di ricorrere all'assorbimento di ogni altra censura, si ritiene comunque necessario vagliare una ulteriore insistita doglianza formulata dal patrocinio ricorrente, articolata su di un asserito difetto di motivazione dell'impugnata delibera, che potrebbe peraltro trovare sostegno in una (pur discutibile) interpretazione di norme primarie (artt. 3 e 13 legge 241/90), che -se così intese- dovrebbero essere disapplicate secondo il diritto comunitario o comunque rimesse al vaglio della Corte costituzionale.

In primo luogo va chiarito che l'Autorità non è incorsa in alcun difetto di motivazione, poiché la delibera impugnata risulta esplicitamente motivata sul punto di vista dell'Autorità medesima, e le tesi esternate dall'Avvocatura si limitano a sviluppare argomentazioni comunque ben presenti nel testo del provvedimento e non formulate ex novo in sede giudiziaria. Che poi tali argomentazioni siano da ritenersi non condivisibili -per le ragioni diffusamente esposte in precedenza- è circostanza che influisce (negativamente) sui parametri di legittimità della motivazione adottata, che sul punto non può tuttavia ritenersi carente.

Preme peraltro al Collegio puntualizzare che, anche nel caso in cui l'AEEG fosse realmente incorsa in un difetto motivazionale, nessun conforme sostegno avrebbe potuto delinarsi dalla normativa vigente in materia, che -specificamente per le Autorità indipendenti- impone ormai nell'attività regolatoria un rilevante contraddittorio procedimentale ed una conseguente motivazione sulle ragioni della soluzione prescelta (cfr. art. 12 legge 229/03 sull'analisi di impatto della regolamentazione, così come recepita dalle varie autorità, ivi compresa l'AEEG).

Senza oltre considerare che anche in relazione agli articoli concretamente individuati dalla ricorrente, non sussiste alcuna esenzione degli atti generali e normativi dalle regole partecipative e motivazionali, ormai dettate anche dal diritto europeo.

La Sezione è infatti di recente intervenuta sull'argomento, escludendo esoneri di sorta per tali categorie di atti, sia in relazione all'articolo 3 che all'art. 13 della legge sul procedimento. In particolare si è ritenuto che "...né in senso contrario può invocarsi l'articolo 3 comma 2 della legge 241/90, secondo cui la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale; mediante tale locuzione infatti viene esclusa la diretta applicabilità della disposizione di settore enunciata al primo comma, ma non si intende certo inibire gli obblighi di trasparenza specificamente previsti dalle leggi di settore per singole categorie di atti generali (fra i quali in primo luogo tutte le pianificazioni del territorio). Il concetto viene più puntualmente espresso dall'art. 13 della legge 241/90 a proposito delle norme sulla partecipazione, peraltro in stretta relazione logica con la fase motivazionale, che ne assicura l'effettività dando conto degli esiti della partecipazione stessa: la norma richiamata specifica infatti che per quanto riguarda l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (...) restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, con ciò postulandosi l'esistenza di autonomi apparati normativi che (come nella vertenza in esame) assicurano aliunde le garanzie di trasparenza previste in via ordinaria dalla legge sul procedimento". (cfr. sent. TAR Lombardia- Milano n. 422 del 14.3.2007).

Non sussiste pertanto ragione alcuna per accedere alla questione di costituzionalità invocata dalla ricorrente, anche a prescindere dalla mancanza di interesse, collegata agli esiti finali del giudizio.

In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso trova accoglimento per illegittima interferenza dell'AEEG su vicende contrattuali in corso (specificamente individuate nelle cd. iniziative prescelte), che il legislatore ha espressamente ritenuto di sottrarre al potere regolatorio -anche di semplice aggiornamento sui corrispettivi - dell'autorità medesima.

Per l'effetto l'impugnata delibera 249/06 va annullata.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla la delibera 249/06.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano, il 3 maggio 2007.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 LUG. 2007.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.